

# STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

Genova, 2 aprile 2008

A Tutti i Pegg.mi Clienti

## Circolare di Studio n. 8 - 2008

### PREMESSA

La disciplina degli elenchi clienti e fornitori, introdotta dal DL 223/2006, è stata attuata dal provv. Agenzia Entrate 25.5.2007.

L'art. 37 co. 8 e 9 del DL 4.7.2006 n. 223 ha reintrodotto l'obbligo, per i soggetti passivi IVA, di presentare (questa volta per via telematica) gli elenchi clienti e fornitori, previsti dall'art. 29 del DPR.

### SOGGETTI OBBLIGATI

**Gli elenchi devono essere trasmessi entro il 29 aprile 2008** da tutti i soggetti passivi, a prescindere dal volume d'affari realizzato e dal regime contabile adottato. Sono obbligati alla trasmissione tutti i soggetti passivi IVA. Si tratta, quindi, di un obbligo generalizzato, che prescinde dal volume d'affari realizzato e dal regime contabile adottato.

### ELEMENTI INFORMATIVI DA RIPORTARE NEGLI ELENCHI

Gli elementi informativi da comunicare devono essere individuati non sulla base della data di registrazione dei documenti, ma in relazione alla data di emissione degli stessi. Il disallineamento contabile richiede, pertanto, la riconciliazione dei documenti temporalmente divergenti.

Gli elementi informativi da indicare negli elenchi sono:

- ♣ il codice fiscale e la partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
- ♣ l'anno cui si riferisce la comunicazione;
- ♣ il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario;
- ♣ l'eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- ♣ il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA;
- ♣ per ciascun cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- ♣ per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l'importo della relativa imposta;
- ♣ per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta relative ad annualità precedenti.

**Per l'esercizio 2007, così come per quello 2006, si ricorda che il Ministero ha sancito alcune semplificazioni di carattere transitorio:**

Per quanto riguarda gli elementi informativi:

- ♣ l'elenco dei clienti comprende i soli titolari di partita IVA;
- ♣ è possibile indicare anche solo la partita IVA dei clienti e dei fornitori.

# STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

La prima semplificazione (indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA) ha lo scopo di consentire ai soggetti passivi di non tenere conto delle fatture emesse nei confronti dei soggetti non titolari di partita IVA (es. privati consumatori e enti non commerciali privi di partita IVA), evitando le difficoltà connesse alla loro individuazione “*a posteriori*”.

Anche la seconda semplificazione (indicazione della sola partita IVA dei clienti e dei fornitori) risponde alla stessa finalità; si evita, in particolare, ai soggetti passivi di dover reperire, anche qui *ex post*, un dato (nella specie, il codice fiscale del cliente, ma lo stesso dicasi per la sua partita IVA) che non può essere estrapolato dalla contabilità, in quanto la sua indicazione in fattura non è -allo stato attuale -prevista dall'art. 21 co. 2 del DPR 633/72.

Per quanto concerne le operazioni escluse:

Per i richiamati anni 2006 e 2007, in considerazione del fatto che l'entrata in vigore del provvedimento avviene nel corso del 2007, al fine di evitare eventuali aggravî per il contribuente, è possibile non comunicare i dati riferiti alle:

- ♣ fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1 del DPR 9.12.96 n. 695[11];
- ♣ fatture emesse, per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA (es. fatture d'acquisto con IVA indetraibile);
- ♣ fatture ricevute, per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
- ♣ fatture emesse dai commercianti al minuto (e soggetti equiparati), annotate cumulativamente nel registro dei corrispettivi ai sensi dell'art. 24 co. 2 del DPR 633/72.

## **IL RIFERIMENTO ALLE “OPERAZIONI EFFETTUATE”**

Il provvedimento prevede l'obbligo di riportare negli elenchi, “*per ciascun soggetto cliente o fornitore l'importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione*” (con esclusione, quindi, degli importi addebitati per operazioni “fuori campo IVA”, in difetto di uno o più presupposti d'imposta, o per operazioni escluse *ex art. 15 del DPR 633/72*).

Il riferimento all'effettuazione delle operazioni non va inteso nell'accezione indicata dall'art. 6 del DPR 633/72, in quanto gli elementi informativi da trasmettere devono essere individuati in relazione “*all'anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione*”.

Così, per formulare un esempio, se nel mese di dicembre 2007 sono stati consegnati o spediti i beni venduti, i relativi corrispettivi, ancorché riferiti ad operazioni che, ai sensi del citato art. 6 del DPR 633/72, si considerano effettuate ai fini IVA in tale anno, devono essere compresi negli elenchi del 2008, da presentare nel 2009, se le fatture di vendita sono state emesse nel mese di gennaio 2008.

Lo sfasamento temporale che può intercorrere tra l'anno risultante dalla data delle fatture o delle note di variazione e l'anno in cui le stesse vengono registrate (e computate nella dichiarazione IVA) dà luogo ad un disallineamento contabile che richiede, ai fini della compilazione degli elenchi, la riconciliazione dei documenti temporalmente divergenti.

In particolare, le fatture di acquisto registrate, in ossequio alla normativa IVA, nell'anno successivo a quello di emissione dovranno essere riportate nell'elenco relativo all'anno risultante dalla data di emissione, per essere poi stornate dall'elenco dell'anno successivo.

# STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

## IL COMPUTO DELLE NOTE DI VARIAZIONE

Quanto alle note di variazione, innanzi tutto, il loro computo dovrebbe riguardare solo quelle che rettificano in diminuzione la base imponibile e/o l'imposta (*ex art. 26 co. 2 e 3 del DPR 633/72*), posto che le note di debito (di cui all'art. 26 co. 1) sono fatture integrative che, in quanto tali, incrementano l'importo complessivo delle operazioni da indicare negli elenchi.

L'importo complessivo delle operazioni effettuate va assunto "al netto" delle sole note di credito emesse o ricevute nello stesso anno di emissione della fattura dell'operazione originaria. Per contro, le note di credito emesse o ricevute nell'anno, ma relative ad operazioni fatturate in anni precedenti, vanno rilevate distintamente, come emerge dal punto 2.1 del provvedimento.

## OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI ELENCHI

Sono escluse dalla rilevazione alcune operazioni effettuate con l'estero, nella specie le operazioni intracomunitarie, le cessioni all'esportazione "dirette" e le importazioni.

Negli elenchi non dovranno essere indicate le seguenti operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate con l'estero:

- ♣ cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi; il riferimento ai servizi intracomunitari dovrebbe intendersi limitato a quelli di cui all'art. 40 del DL 30.8.93 n. 331, esclusi dall'obbligo di rilevazione negli elenchi riepilogativi (modelli INTRASTAT);
- ♣ importazioni;
- ♣ cessioni all'esportazione "dirette" di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, con esclusione, quindi, delle cessioni all'esportazione "indirette" di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) dello stesso decreto (cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei c.d. "esportatori abituali").

## TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI

Ai sensi dell'art. 8-bis co. 4-bis del DPR 322/98, **il termine di presentazione degli elenchi è fissato al 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.**

È consentita, senza applicazione di sanzioni, la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché:

- ♣ la stessa si riferisca al medesimo anno;
- ♣ la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria e coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Con viva cordialità

Paolo Moscato - Paolo Torazza – Alberto Papone